



***STATUTO
DELLA CAMERA DI
COMMERCIO
E DELL'INDUSTRIA
ITALIANA IN POLONIA***

In vigore dopo le modifiche approvate il 27 maggio 2021
Testo Unico





Assemblea di Costituzione, 4 dicembre 1996, Varsavia

Art. 1 Nome e sede

- 1.1. Con il presente i fondatori creano un'associazione di imprenditori sotto la denominazione Włoska Izba Handlowo – Przemysłowa w Polsce, ed in abbreviazione W.I.H.P.P (di seguito denominata la „Camera”), la cui attività è disciplinata dalla legge del 23 maggio 1991 sulle organizzazioni imprenditoriali. La Camera utilizzerà altresì la denominazione italiana Camera di Commercio e dell'Industria Italiana in Polonia, in abbreviazione CCIIP.
- 1.2. La Camera ha sede in Varsavia. La Camera può aprire sedi locali sia sul territorio polacco che all'estero.
- 1.3. La Camera può esercitare le proprie funzioni nel territorio della Repubblica Polacca ed all'estero.
- 1.4. La Camera fa parte dell'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero – Assocamerestero.
- 1.5. La Camera nel suo operato applica gli atti normativi adottati dagli organi dell'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero a patto che essi non siano contrari alle norme della legge vigenti in Polonia.
- 1.6. La Camera utilizza i timbri con le seguenti diciture: Włoska Izba Handlowo – Przemysłowa w Polsce, ed in lingua italiana: Camera di Commercio e dell'Industria Italiana in Polonia.

Art. 2 Obiettivi, finalità e modalità di attuazione

2.1 Obiettivi e finalità:

- 1) attivazione e supporto dello sviluppo dei rapporti economici e di scambio commerciale tra Italia e Polonia;
- 2) realizzazione e partecipazione ad eventi ed incontri economici, commerciali ed industriali italiani, polacchi e internazionali
- 3) analisi delle problematiche inerenti i rapporti industriali e commerciali tra i due Paesi;
- 4) rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese italiane in Polonia, in particolare dei Soci della Camera, nei confronti delle autorità governative, degli enti locali, delle altre associazioni di datori di lavoro o sindacati e di altre organizzazioni nazionali e internazionali;
- 5) sostenere e promuovere la presenza di operatori italiani in Polonia, in particolare i Soci;
- 6) promuovere la crescita e lo sviluppo della formazione professionale;
- 7) promuovere la cooperazione istituzionale con le autorità statali, tra cui le amministrazioni locali, sia italiane che polacche;
- 8) promuovere e sviluppare l'imprenditorialità;



- 9) altre attività su richiesta delle autorità statali;
- 10) svolgere attività di promozione turistica tra Polonia e Italia.

2.2 La Camera realizza la sua attività nel modo seguente:

- 1) supporto ai Soci nelle modalità e ambiti richiesti
- 2) scambio di informazioni sulla situazione giuridica ed economica della Repubblica Polacca;
- 3) mantenimento delle relazioni e collaborazioni con gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione statale e locale, con le associazioni di categoria e altre organizzazioni italiane, polacche e internazionali, in particolare con l'Ambasciata Italiana in Polonia e il Ministero competente della Repubblica italiana, per le relazioni economiche e gli scambi commerciali tra l'Italia e la Polonia;
- 4) supporto e assistenza organizzativa e servizi di consulenza;
- 5) supporto per attività di marketing e promozione;
- 6) organizzazione di eventi di vario tipo, meeting nonché eventi relativi alle attività delle aziende italiane in Polonia e le relazioni economiche e gli scambi tra l'Italia e la Polonia;
- 7) organizzazione di incontri, riunioni e seminari per i membri della Camera, così come incontri, riunioni e seminari aperti agli operatori interessati a questioni relative alle attività delle imprese italiane in Polonia e le relazioni economiche e commerciali tra l'Italia e la Polonia;
- 8) partecipazione attiva ad eventi e incontri finalizzati a sviluppare le relazioni economiche, commerciali e industriali tra Italia e Polonia;
- 9) raccolta e trasmissione ai Soci o ad altri soggetti interessati, di varie informazioni sulla situazione economica e giuridica in Polonia, in particolare sulle aziende, su nuove leggi, sul mercato, tra cui il mercato del lavoro,
- 10) trasmettere informazioni e dati ai Soci e agli operatori interessati e metterli in contatto con studi legali, società di consulenza, agenzie di traduzione e interpretariato.
- 11) Mantenimento delle relazioni e collaborazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro in Italia
- 12) attività di formazione e editoriale
- 13) esercitare attività di carattere commerciale come esplicitato al punto 2.3 di codesto articolo.

2.3 La Camera è un'associazione senza fini di lucro. Nell'ambito dell'oggetto sociale può altresì svolgere attività commerciale rispettando i principi generali previsti dalla legge. La Camera svolge attività commerciale esclusivamente per la realizzazione degli scopi statutari. L'utile dall'attività commerciale, se generato, sarà dedicato per intero al conseguimento delle finalità statutarie e non può essere in alcun modo disponibile per i Soci.

2.4 La Camera può svolgere le attività commerciali nei seguenti settori secondo la Classificazione Polacca delle Attività (PKD):

1. PKD 63.91.Z - Attività delle agenzie di informazione;
2. PKD 73.11 Z – Attività delle agenzie pubblicitarie
3. PKD 70.21.Z – Relazioni interpersonali (public relations) e comunicazione;



4. PKD 70.22.Z – Altri tipi di consulenza nell’ambito dell’attività commerciale e gestione;
5. PKD 73.20.Z - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
6. PKD 74.30.Z - Attività di traduzione;
7. PKD 82.11.Z – Servizi per la gestione amministrativa dell’ufficio;
8. PKD 82.30.Z - Attività connesse all'organizzazione delle fiere, delle mostre e dei congressi;
9. PKD 94.11.Z - Attività delle organizzazioni commerciali e dei datori di lavoro.
10. PKD 85.59.A – Insegnamento delle lingue straniere.

Inoltre:

11. PKD 58.11.Z - Pubblicazione di libri
12. PKD 58.12.Z - Pubblicazione di elenchi e delle mailing list (es. liste con indirizzi, elenchi telefonici)
13. PKD 58.13.Z - Pubblicazione di giornali
14. PKD 58.14.Z - Pubblicazione delle riviste e dei periodici
15. PKD 59.11.Z - Attività connesse alla produzione dei film, video e programmi televisivi
16. PKD 59.12.Z - Le attività di post-produzione legate ai film, programmi video e programmi televisivi
17. PKD 59.19.Z - Altre attività editoriali
18. PKD 63.11.Z - Elaborazione dei dati; gestione del sito web (hosting) e attività simile
19. PKD 63.12.Z - Attività dei portali web
20. PKD 63.99.Z - Altri servizi nell’ambito delle informazioni
21. PKD 64.99.Z - Altre attività di servizi finanziari, non classificate altrove, esclusi i fondi assicurativi e previdenziali;
22. PKD 68.20.Z - Noleggio e gestione degli immobili propri o in locazione;
23. PKD 68.32.Z - Gestione degli immobili su commissione
24. PKD 71.20.B – Altre ricerche e analisi tecniche (la sezione comprende: attività professionali, scientifiche e tecniche che richiedono conoscenze specialistiche)
25. PKD 72.19.Z - Ricerche e lavori sperimentali nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
26. PKD 72.20.Z - Ricerche e lavori sperimentali nel campo delle scienze sociali e umanistiche
27. PKD 85.59 B - Altre attività di formazione extracurricolare, non classificate altrove
28. PKD 73.12.Z - Mediazione nella vendita del tempo e dello spazio per la pubblicità nella radio e televisione
29. PKD 74.90.Z - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche, non classificate altrove (questa sezione comprende: attività professionali scientifiche e tecniche che richiedono competenze specialistiche)
30. PKD 82.19.Z – Servizi di fotocopiatura, preparazione dei documenti e altre attività specializzate a dare supporto nella gestione dell’ufficio

Art. 3 Durata

La Camera è creata per una durata illimitata.





Art.4. Finanziamento della Camera

Le fonti di finanziamento della Camera sono rappresentate da:

- quote associative;
- dotazioni, quote, sovvenzioni, donazioni e legati;
- proventi derivanti dall'attività economica svolta dalla Camera in conformità agli scopi statutari e alle leggi vigenti.

Art.5. Personale della Camera

La Camera basa la sua attività sul lavoro volontario prestato dall'insieme dei Soci per curare i suoi interessi; tuttavia, può assumere dipendenti alle condizioni previste dal presente Statuto e da altri atti normativi vigenti della Camera.

Art.6. Sedi Secondarie

6.1 La Camera può istituire sedi locali alle condizioni previste dal presente Statuto e da altri atti normativi vigenti della Camera.

6.2 Le sedi locali vengono costituite con delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

6.3 La delibera del Consiglio Direttivo relativa alla costituzione di una Sede locale deve determinare il territorio e i principi di funzionamento della Sede locale, nominare il Direttore della Sede e stabilire i suoi compiti, le sue competenze, i suoi diritti e le sue responsabilità. Inoltre, tale delibera può determinare altre questioni riguardanti l'attività della Sede locale, e in particolar modo le finalità o il budget della sede.

Art.7. Soci della Camera – tipologia

7.1 L'appartenenza alla Camera ha carattere libero e volontario.

7.2 Esistono due tipologie di Soci:

Soci ordinari

Soci sostenitori

7.3 Possono essere Soci ordinari della Camera persone fisiche polacche, italiane o di altre nazionalità oppure unità organizzative dotate o prive di personalità giuridica, le quali esercitano un'attività economica e/o sociale nel quadro delle relazioni tra Italia e Polonia o al servizio della comunità italiana in Polonia.

7.4 Possono essere Soci sostenitori altre organizzazioni imprenditoriali, associazioni o altre organizzazioni sociali con le quali la Camera definisce accordi mirati (incluse federazioni e/o confederazioni) a sviluppare la cooperazione ed il rafforzamento della Camera stessa in Polonia con l'obiettivo finale di accrescere la portata sociale della Camera attraverso l'adesione, come Soci



ordinari, di aziende appartenenti a tale organizzazione e/o associazione diventate Socio sostenitore.

7.5 Ai Soci sostenitori non si applicano le disposizioni dell'art. 12 pt.1.

Art.8. Adesione alla Camera

8.1 Per ottenere il diritto di essere ammessi a socio occorre:

1. presentare una richiesta d'ammissione a socio;
2. accettare lo Statuto dell'Associazione, il trattamento dei dati personali, se l'ottenimento di tale accettazione risulta dalle leggi cogenti in vigore.

8.2 La richiesta d'ammissione deve essere accompagnata dal certificato d'iscrizione nel registro degli esercenti dell'attività economica oppure dall'estratto del registro del commercio per i Soci ordinari dotati di personalità giuridica economica, da una equivalente documentazione per i Soci sostenitori che consenta di riconoscerne l'esatta ragione sociale. Alla richiesta di ammissione si devono allegare le dichiarazioni di cui al punto 8.1 sopramenzionato.

8.3 I candidati acquisiscono lo status di Socio previa approvazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo accetta le domande di adesione con delibera.

8.4 I nuovi Soci ordinari sono tenuti a versare la quota di iscrizione una tantum e la quota associativa dell'anno in cui hanno acquisito lo status di Socio, determinata in base all'art 13 pt 13.3 entro 7 giorni dalla data di ricezione della notifica dell'acquisizione dello status di Socio. I nuovi Soci sono tenuti a inviare alla Camera i documenti di conferma dell'avvenuto pagamento della quota d'iscrizione una tantum e della quota associativa non appena effettuato il pagamento. I Soci sostenitori sono esenti dall'obbligo di versare sia la quota associativa sia la quota d'iscrizione una tantum.

8.5 In caso di rifiuto della domanda da parte del Consiglio Direttivo il candidato può fare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 14 giorni dalla data della ricezione della notifica riguardante il contenuto della delibera del Consiglio Direttivo. La delibera del Collegio dei Probiviri è definitiva.

8.6 Nel caso dei Soci sostenitori il giudizio del Direttivo sull'ammissione è insindacabile e inappellabile.

Art.9. Rappresentanza legale dei Soci

9.1. I Soci della Camera con personalità giuridica sono rappresentati nella Camera dai loro rappresentanti legali, come risulta dal registro commerciale di competenza.





- 9.2. Ciascun Socio della Camera può farsi rappresentare da un suo procuratore purché interno all'azienda. Il procuratore è tenuto a produrre una procura scritta conferitagli dal Socio conforme alle norme di rappresentanza. Se non esplicitato diversamente nella procura, il procuratore può rappresentare il Socio nell'Assemblea dei Soci e avere diritto di voto. Il procuratore si può candidare agli Organi della Camera in rappresentanza del Socio in base alla procura conferitagli.
- 9.3 I Soci della Camera hanno diritto di esprimere pubblicamente le proprie opinioni su ogni argomento, a patto che non le attribuiscono alla Camera e a condizione che non siano in contrasto con le norme vigenti.

Art.10. Estinzione dello status di Socio

10.1. Lo status di Socio si estingue in seguito a:

1. morte del Socio o, nel caso delle persone giuridiche, perdita di status giuridico oppure cancellazione dal registro commerciale di competenza
2. rinuncia del Socio notificata per iscritto al Consiglio Direttivo: tale rinuncia, deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno in corso. La rinuncia ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo all'anno in cui è presentata e il Socio ha il dovere di adempiere a tutte le obbligazioni sociali fino al termine del proprio status;
3. liquidazione della Camera;
4. esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Collegio dei Probiviri;
5. esclusione in base alla delibera del Consiglio Direttivo:
 - a. per mancato versamento della quota associativa entro la data o nell'ammontare previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo;
 - b. inadempimento puntuale degli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Camera, ivi compreso il caso di mancato pagamento di prestazioni di servizi forniti dall'associazione a titolo oneroso, senza giustificati motivi
 - c. inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto e/o negli eventuali regolamenti di cui di volta in volta la Camera si dota oppure delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali competenti.

10.2. Nel caso dell'esclusione di cui all'art. 10.1 pt. 5 lettera a, si può acquisire di nuovo lo status di Socio versando la quota associativa per l'anno in cui essa avrebbe dovuto essere stata pagata, maggiorata del 30%, dopo aver informato per iscritto di ciò il Consiglio Direttivo. Il soggetto che voglia riacquisire lo status di Socio deve sottoporre al Direttivo un documento che confermi l'espletamento degli obblighi di cui si fa menzione in codesto articolo. Il Consiglio Direttivo non può rifiutare il Socio che ha adempiuto a tutti gli obblighi di cui al presente punto.

10.3. Contro la delibera di cui all'art. 10.1 pt. 5 al Socio spetta il diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri. La delibera del Collegio dei Probiviri è inappellabile.





Art.11 Doveri dei Soci

Il socio è tenuto a:

1. tutelare il buon nome della Camera;
2. contribuire ad accrescere il ruolo e l'importanza della Camera;
3. rispettare le risoluzioni statutarie e gli altri atti normativi emanati dagli organi della Camera;
4. sostenere e partecipare attivamente alla realizzazione delle finalità statutarie della Camera;
5. versare puntualmente le quote associative e saldare gli eventuali servizi a pagamento acquistati salvo quanto previsto per i Soci sostenitori;
6. rispettare il principio di aiuto reciproco, di solidarietà e di rispetto verso gli altri Soci della Camera.

Art.12 Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto di:

1. voto attivo e passivo nelle elezioni degli organi della Camera;
2. partecipare a tutte le forme di attività della Camera delineate nello Statuto e nelle delibere degli Organi della Camera;
3. presentare suggerimenti e proposte agli organi della Camera;
4. utilizzare i dispositivi e i mezzi della Camera destinati all'uso comune;
5. essere supportati dalla Camera per quanto riguarda la protezione dei loro interessi alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo e usufruire nella loro attività della protezione e del sostegno della Camera;
6. usufruire dell'aiuto preferenziale da parte della Camera rispetto alle imprese non associate con la Camera;
7. utilizzare il marchio della Camera in conformità alle regole stabilite dal Consiglio Direttivo;
8. sia i Soci che le persone che agiscono su mandato della Camera possono richiedere il rimborso delle spese sostenute, previa accettazione da parte del Segretario Generale.

Art. 13 Quote associative

- 13.1 L'ammontare delle quote associative e della quota d'iscrizione una tantum per i Soci ordinari di cui all'art 8 pt. 8.4 viene stabilito con delibera del Consiglio Direttivo entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello in cui entreranno in vigore le nuove quote
- 13.2 Le informazioni riguardanti l'ammontare delle quote associative sono obbligatoriamente pubblicate sul sito internet della Camera. Il Socio non può dichiarare di non conoscere il valore delle quote associative se sono state pubblicate sul sito internet della Camera. Il Consiglio Direttivo non ha l'obbligo



di informare individualmente i Soci in merito a eventuali variazioni sull'ammontare della quota associativa.

- 13.3 I Soci sono tenuti al versamento della quota entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 13.4 Nel caso di ammissione del nuovo socio dopo il 31 gennaio, l'ammontare della sua prima quota associativa annuale si calcola rapportando l'ammontare della quota annuale al numero di mesi restanti fino alla fine dell'anno.
- 13.5 L'anno associativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 13.6 L'Assemblea Generale dei Soci può deliberare di far pagare ai Soci ordinari una quota una tantum. Nella delibera l'Assemblea Generale dei Soci dichiara il valore della quota e il termine entro il quale i Soci devono effettuare il pagamento dell'una tantum. Il termine deve essere di almeno tre mesi dalla data della delibera.

Art. 14 Organi della Camera

- 14.1 Sono organi della Camera:
- a) l'Assemblea Generale dei Soci
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Consiglio Camerale
 - d) il Presidente
 - e) il Segretario Generale
 - f) il Tesoriere
 - g) la Giunta
 - h) il Collegio dei Revisori dei Conti
 - i) il Collegio del Probiviri
- 14.2. Per il Presidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo, del Consiglio Camerale, della Giunta, del collegio dei Probiviri e per il Tesoriere non è prevista alcuna remunerazione

Art. 15 L'Assemblea Generale dei Soci

- 15.1 L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo primario della Camera e può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Generale dei Soci prende le decisioni tramite delibere. Le sedute possono anche avere luogo tramite audio e/o video conferenza, a condizione che:
- a) Il Presidente dell'Assemblea e tutti i partecipanti della seduta possono verificare l'identità e le autorizzazioni degli altri partecipanti dell'Assemblea
 - b) I partecipanti dell'Assemblea possono partecipare alla discussione sulle questioni da discutere;
 - c) Possono trasmettere tra di loro i documenti relativi alle questioni da discutere;
 - d) Tutti i suddetti vengano verbalizzati.





Qualora siano adempiute le suddette condizioni, si ritiene che l'Assemblea dei Soci abbia luogo nel posto in cui si trova il Presidente dell'Assemblea.

- 15.2 L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci si riunisce una volta l'anno e viene convocata entro 6 mesi dalla fine dell'anno associativo.
- 15.3 L'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci viene convocata ogni qualvolta gli organi autorizzati lo ritengano opportuno
- 15.4 Di esclusiva competenza dell'Assemblea Generale dei Soci sono:
1. determinazione della strategia e dell'indirizzo generale della Camera
 2. esame ed approvazione delle relazioni sull'operato del Consiglio Direttivo
 3. esame delle decisioni del Collegio dei Probiviri;
 4. esame dei ricorsi contro le decisioni del Collegio dei Probiviri;
 5. esame ed approvazione delle relazioni annue del Collegio dei Probiviri;
 6. nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
 7. nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo
 8. nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Probiviri
 9. approvazione del bilancio di esercizio e di altri documenti di natura finanziaria, previa verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti
 10. deliberazione in merito alle modifiche statutarie
 11. concessione della manleva ai componenti del Consiglio Direttivo
 12. deliberazione in merito allo scioglimento della Camera
 13. fusione della Camera con organizzazioni di qualunque tipo
 14. ogni altra funzione che non sia di espressa competenza di un organo camerale diverso.
- 15.5 L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da due membri della Giunta. L'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da due membri della Giunta su domanda del Consiglio stesso o di almeno 1/3 dei Soci della Camera aventi diritto di voto.
- 15.6 La lettera di convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci deve indicare l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta in prima e/o seconda convocazione. Essa deve essere inviata a tutti i Soci almeno 20 giorni prima della data prescelta della seduta a mezzo telefax, mail - purché con avviso di ricevimento - oppure per posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 15.7 All'Assemblea Generale dei Soci possono partecipare e votare solo i Soci ordinari, salvo quanto previsto relativamente alle elezioni dei rappresentanti dei Soci sostenitori di cui all'art. 16.2. Ciascun Socio ordinario della Camera dispone di un voto. I Soci sostenitori possono partecipare solo in qualità di osservatori, salvo quanto previsto relativamente alle elezioni dei rappresentanti dei Soci sostenitori di cui all'art. 16.2. . Le persone che ricoprono una carica all'interno degli Organi della Camera hanno diritto di partecipare all'Assemblea anche se non sono Soci.





- 15.8 Nel caso in cui un Socio ordinario abbia debiti di qualsivoglia natura verso la Camera, il diritto di voto del Socio nell'Assemblea Generale dei Soci è sospeso fino al saldo. Lo stesso principio viene applicato anche in caso di mancato pagamento di eventuali quote straordinarie (una tantum) di cui all'art. 13 pt 6.
- 15.9 L'Assemblea Generale dei Soci delibera validamente purché:
- L'Assemblea sia stata convocata in regola con la procedura di cui all'art 15 pt. 15.5 – 15.6;;
 - all'Assemblea partecipi almeno la metà di tutti i Soci ordinari aventi diritto in prima convocazione o i 2/10 dei Soci ordinari aventi diritto in seconda convocazione;
 - le deliberazioni siano state adottate nel rispetto dell'ordine del giorno;
- 15.10 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci vengono adottate a maggioranza semplice dei voti, fatte salve altre maggioranze previste nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea
- 15.11 Le deliberazioni inerenti modifiche statutarie vengono prese a maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti
- 15.12 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea eletto tra le persone presenti all'Assemblea. Il Segretario Generale oppure un Socio ordinario designato adempie alle funzioni di segretario dell'Assemblea.
- 15.13 Ciascun Socio della Camera può farsi rappresentare all'assemblea Generale dei Soci da un delegato interno all'azienda, o delegare un esterno di sua fiducia. Il delegato è tenuto a produrre una delega scritta conferitagli dal Socio prima dell'inizio dell'Assemblea. La delega sopra menzionata può essere rilasciata anche dal procuratore di cui all'art. 9 pt 2, se la procura a lui conferita dal Socio prevede questo diritto. Ciascun partecipante all'Assemblea può rappresentare al massimo 3 Soci. Il delegato rappresenta il Socio esclusivamente per la durata dell'Assemblea e per l'ordine del giorno della stessa. Il delegato non può candidarsi agli Organi della Camera.
- 15.14 Le deliberazioni possono essere protocollate in un protocollo notarile se richiamata la necessità in sede di convocazione dell'Assemblea o su richiesta scritta, da recapitare almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea al Presidente del Consiglio Direttivo, da parte di almeno un terzo dei Soci i quali ultimi devono essere tutti in regola col pagamento delle quote. Il protocollo va sottoscritto dal segretario e dal Presidente dell'Assemblea
- 15.15 Alle sedute dell'Assemblea Generale devono essere invitati: il Capo della Rappresentanza Diplomatica Italiana e l'Addetto Commerciale presso l'Ambasciata d'Italia. Possono essere altresì invitati il capo dell'ufficio consolare ed il titolare del locale ufficio dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre invitare chiunque ritenga utile a perseguire gli scopi dell'Assemblea. Le persone sopracitate hanno diritto di partecipare all'Assemblea solo in qualità di osservatori.





Art. 16 Il Consiglio Direttivo

- 16.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Camera che la rappresenta ed attua le sue funzioni. Di competenza del Consiglio Direttivo sono tutte le questioni che non sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Generale dei Soci, ed in particolare:
1. dirige l'attività camerale nel rispetto delle disposizioni dello statuto, delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e dei pareri del Consiglio Camerale
 2. nomina il Presidente, la Giunta, il Segretario Generale ed il Tesoriere
 3. gestisce il patrimonio e le risorse camerali
 4. approva le domande di ammissione
 5. esclude i soci per i motivi di cui all'art. 10 pt. 10.1.5
 6. convoca l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci
 7. redige il preventivo economico annuale e presenta il bilancio di esercizio all'Assemblea Generale dei Soci
 8. decide l'emolumento del Segretario Generale.
 9. concede il consenso all'ottenimento di mutui e prestiti per gli scopi statutari.
 10. stabilisce l'ammontare e le condizioni di pagamento delle quote associative;
 11. delibera e prende le decisioni riguardanti il funzionamento della Camera;
 12. elabora eventuali proposte di modifica del presente statuto da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.
- 16.2 Il Consiglio è costituito da un minimo di 10 a un massimo di 17 consiglieri scelti tra i Soci L'esatta composizione per ogni cadenza triennale è stabilita in funzione del numero dei Soci ordinari aventi diritto al voto alla data della convocazione dell'Assemblea come segue:
- a) fino a 100 soci: consiglio direttivo composto da 10 consiglieri;
 - b) da 101 a 150 soci: consiglio direttivo composto da un minimo di 10 a un massimo di 12 consiglieri
 - c) da 151 a 200 soci: consiglio direttivo composto da un minimo di 12 a un massimo di 14 consiglieri
 - d) oltre 200 soci: consiglio direttivo composto da un minimo di 14 a un massimo di 17 consiglieri.

Ogni Socio può essere rappresentato al massimo da un componente nel Consiglio Direttivo

A questi si aggiungono:

I Consiglieri delle rappresentanze locali in numero di 1 Consigliere per rappresentanza locale che abbia almeno 20 Soci iscritti nel proprio territorio.



I Consiglieri in rappresentanza dei Soci sostenitori in numero di 1 per Socio, al raggiungimento di un numero minimo di almeno 20 nuovi Soci ordinari iscritti alla Camera e presentati dal Socio sostenitore.

L'elezione del Consigliere della rappresentanza locale o del Consigliere in rappresentanza del Socio sostenitore può avvenire anche durante il mandato del Consiglio direttivo, nel momento in cui il territorio o i Soci ordinari iscritti presentati dal Socio sostenitore raggiungono il numero minimo di Soci come richiesto da statuto. Il mandato del Consigliere espressione della rappresentanza locale così come quello del Socio sostenitore ha durata pari alla durata residua del mandato del Consiglio direttivo in carica.

Un Socio ordinario non può avere contemporaneamente un suo rappresentante come membro del Direttivo e come espressione della rappresentanza locale o quello del Socio sostenitore

- 16.3 Il Consiglio dura in carica 3 anni. Per anno si intende il periodo di un anno compreso tra le date di due sedute dell'Assemblea Generale dei Soci consecutive. Ogni consigliere può essere eletto per un massimo di tre mandati consecutivi cioè per un massimo di 9 anni consecutivi.
- 16.4 La prima seduta del Consiglio si svolge (senza obbligo della convocazione) nello stesso giorno dell'Assemblea Generale che ha eletto il Consiglio. Durante la seduta del Consiglio vengono eletti il Presidente e, se il Consiglio lo ritiene, la Giunta.
- 16.5 Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed in ogni caso almeno una volta ogni 6 mesi. La seduta del Consiglio viene convocata dal Presidente oppure da due membri della Giunta su propria iniziativa o su domanda di $\frac{1}{4}$ dei consiglieri. Il Presidente oppure i due membri della Giunta che hanno convocato la seduta decidono l'ordine del giorno. Il Consiglio decide validamente a condizione che sia rispettato il quorum della metà più un consigliere di tutti i consiglieri eletti. E' ammessa la partecipazione al Direttivo a mezzo tele/audioconferenza.
- 16.6 Il Consiglio delibera validamente purché:
 - a) la convocazione sia stata spedita a mezzo mail, fax o lettera raccomandata ai consiglieri almeno 15 giorni prima della data indicata della seduta con l'informazione sul luogo, data, ora ed ordine del giorno;
 - b) le deliberazioni siano state prese a maggioranza dei voti alla presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica alla data della votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I Consiglieri possono con decisione unanime far includere nell'ordine del giorno le questioni ivi non contenute.
- 16.7 Le deliberazioni del Consiglio sono contenute nel protocollo sottoscritto dal Presidente oppure da due membri della Giunta e dal segretario della seduta.





- 16.8 Il Segretario Generale, ed in sua assenza un consigliere designato all'uopo, adempie alle funzioni di segretario della seduta del Consiglio.
- 16.9 Su domanda di più di un consigliere le deliberazioni si possono prendere a scrutinio segreto.
- 16.10 Il Consigliere cessa di far parte del Consiglio Direttivo:
1. allo scadere del mandato;
 2. con la perdita dello status di socio;
 3. con la richiesta di dimissioni presentata per iscritto al Consiglio Direttivo;
 4. in seguito alla decisione in merito del Collegio dei Probiviri;
 5. quando il consigliere non partecipa senza giustificato motivo a più di tre sedute consecutive può essere revocato e al suo posto può essere cooptato un nuovo consigliere.
 6. Con riferimento ai punti 16.10.2, 16.10.3, 16.10.4 il Consiglio Direttivo può cooptare un nuovo consigliere
- 16.11 Il consigliere che non partecipa senza giustificato motivo a più di tre sedute consecutive può essere revocato con delibera del Direttivo. Il Consigliere, la cui revoca è sottoposta a votazione, non prende parte alla votazione e la sua presenza non viene considerata per il quorum di cui all'art. 16 pt 16.6.b.
- 16.12 Nei casi di cui all'articolo 16 punti 16.10 punti 2-4 e art. 16 punto 16.11, il Consiglio Direttivo può, al posto di una persona che ha cessato di essere membro del Consiglio, nominare un nuovo membro del Consiglio. Il Consiglio direttivo è tenuto a nominare immediatamente un nuovo membro del Consiglio se a seguito della cessazione della funzione di membro del Consiglio, il Consiglio direttivo non può agire secondo la composizione di cui all'articolo 16 punto 16.2. Hanno priorità nella nomina al Consiglio direttivo, in base a questa disposizione, le persone inserite come riserva nella lista elettorale, votata dall'Assemblea Generale dei Soci, che ha vinto le elezioni al Consiglio Direttivo.
- 16.13 Alle sedute del Consiglio Direttivo devono essere invitati: il Capo della Rappresentanza Diplomatica Italiana e l'Addetto Commerciale presso l'Ambasciata d'Italia. Possono essere altresì invitati il capo dell'ufficio consolare ed il titolare del locale ufficio dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre invitare chiunque ritenga utile a perseguire gli scopi della riunione del Direttivo. Queste persone prendono parte al Direttivo in qualità di osservatori.
- 16.14 Le dimissioni del 50% più uno dei Consiglieri porta all'immediata decadenza del Consiglio Direttivo.
- 16.15 Allo scadere del mandato o in caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Direttivo. È responsabilità del Presidente del Consiglio



Direttivo garantire che l'Assemblea Ordinaria sia convocata entro i 30 giorni successivi dalla scadenza naturale del mandato, o alle dimissioni, del Direttivo in carica.

- 16.16 Possono essere candidati alla carica di Consigliere i rappresentanti dei Soci in regola con le quote sociali e che rispettino nei confronti della Camera gli impegni di cui all'art. 11 del presente Statuto.
- 16.17 La votazione avviene secondo il regolamento di voto vigente approvato in apposita seduta dall'Assemblea dei Soci.

Art. 17 Il Presidente del Consiglio Direttivo

- 17.1 Alla funzione di Presidente viene eletto uno dei Consiglieri tra gli eletti appartenenti alla categoria Soci ordinari. Egli presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dirige i lavori della Giunta.
- 17.2 Il Presidente è il Rappresentante Legale della Camera di Commercio ed è autorizzato a contrarre le obbligazioni patrimoniali in nome della Camera.
- 17.3 Il Presidente, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo, può delegare alcune funzioni di rappresentanza a componenti del Consiglio Direttivo o al Segretario Generale.
- 17.4 Il Presidente cessa dalla carica:
1. allo scadere del mandato;
 2. con la perdita dello status di socio;
 3. a seguito di dimissioni presentate al Consiglio Direttivo.

Art. 18 La Giunta del Consiglio Direttivo

- 18.1 La Giunta è composta dal Presidente e da un minimo di 3 ed un massimo di 6 vicepresidenti eletti in seno ai consiglieri.
- 18.2 La Giunta dirige l'attività camerale corrente nel periodo tra due sedute consecutive del Consiglio.
- 18.3 La Giunta si riunisce qualora ciò sia richiesto da almeno due dei suoi membri.
- 18.4 In caso di assenza del Presidente o di sopravvenienza di una qualsiasi causa ostativa all'espletamento delle sue funzioni i suoi diritti spettano ad un Vicepresidente vicario.
- 18.5 Ai lavori della Giunta partecipa il Segretario Generale.

Art.19 Il Tesoriere



Il Tesoriere gestisce le risorse della Camera, le quali devono essere necessariamente depositate in banca, ad eccezione delle somme necessarie per i bisogni correnti. Il Tesoriere dispone delle risorse in conformità alle disposizioni del Presidente del Consiglio Direttivo o del Vicepresidente Delegato e del Segretario Generale. Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 Il Segretario Generale

- 20.1 Al Segretario Generale è affidata la direzione delle attività della Camera ed è responsabile dell'operatività, dell'organizzazione dell'ufficio e della gestione amministrativo-contabile, nonché della realizzazione ed esecuzione del programma della Camera e della gestione delle risorse finanziarie; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 20.2 Il Segretario Generale è capo del personale della Camera ed attua le decisioni del Consiglio Direttivo o quelle della Giunta qualora questa sia in essere.
- 20.3 Il Segretario Generale può rappresentare la Camera e contrarre obbligazioni patrimoniali a nome della Camera in base ad una procura del Presidente del Consiglio direttivo. Tale procura deve essere rilasciata sotto forma di atto notarile.
- 20.4 Il Segretario Generale firma autonomamente gli atti relativi all'ordinaria amministrazione.
- 20.5 Il Segretario Generale sarà persona gradita al Ministero dello Sviluppo Economico italiano su conforme parere del Ministero degli Affari esteri italiano.
- 20.6 Il Segretario Generale non può essere Socio e non può dedicarsi ad attività professionali che siano in conflitto di interessi con l'attività svolta per la Camera o che possano in qualche modo rendere difficile l'espletamento degli obblighi verso la Camera. Inoltre svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità e dei criteri di efficienza ed efficacia.
- 20.7 Il Segretario Generale presta la sua opera dietro compenso stabilito tramite delibera dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 Il Consiglio Camerale

- 21.1 Il Consiglio Camerale è organo consultivo rappresentativo dei Soci più attivi nei rapporti economici e commerciali tra Polonia ed Italia.
- 21.2 È formato da membri scelti dal Consiglio Direttivo tra i soggetti, italiani e polacchi, che abbiano mostrato interesse o che si siano impegnati per il raggiungimento delle finalità della Camera.

- 21.3 I componenti del Consiglio Camerale restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo che li ha scelti e non possono far parte di altri organi statutari.
- 21.4 I componenti del Consiglio Camerale eleggono tra le loro fila il Presidente del Consiglio Camerale ed un Vicepresidente vicario.
- 21.5 Il Consiglio Camerale coadiuva il Consiglio Direttivo nell'elaborazione delle strategie della Camera esprimendo pareri, opinioni, linee strategiche e di indirizzo. I pareri, le opinioni e le strategie elaborate dal Consiglio Camerale non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo.
- 21.6 Il Consiglio Camerale viene convocato dal suo Presidente oppure su richiesta scritta di almeno 6 componenti. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviata con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni. Si considera pervenuta allorché venga inviata per iscritto a mezzo lettera, fax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato dai componenti del Consiglio Camerale medesimo. Alle riunioni del Consiglio Camerale partecipano di diritto il Presidente del Consiglio Direttivo e il Segretario Generale.

Art. 22 Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 22.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 1 a 3 componenti, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci per il periodo di anni tre tra professionisti esterni scelti tra i non associati.
- 22.2 L'Assemblea Generale può nominare, oltre o al posto del Collegio dei Revisori dei Conti un'azienda di audit oppure uno o più professionisti opportunamente certificati ed abilitati. In tal caso l'azienda o i professionisti nominati non sono da considerare Collegio dei Revisori ma si affidano a loro le funzioni relative alla vigilanza di cui all'art. 22.4 e definite nell'accordo stipulato con la Camera.
- 22.3 Ogni anno il Collegio presenta all'Assemblea Generale dei Soci il report delle verifiche effettuate nel corso dell'anno precedente.
- 22.4 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esercitano la vigilanza sulla gestione dell'Associazione, sulla regolarità e continuità della tenuta dei libri contabili, controllano la corrispondenza del bilancio di esercizio al conto economico, possono partecipare (senza diritto di voto) alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e svolgono ogni altra funzione prevista dalle vigenti disposizioni. I componenti del Collegio effettuano delle analisi periodiche ed in qualsiasi momento possono procedere ad atti di ispezione e di controllo. Di ogni singolo atto di controllo, anche individuale, va redatto un protocollo annotato nel registro protocolli.

Art. 23. Il Collegio dei Probiviri





- 23.1 Il Collegio dei Probiviri è composto dal Presidente e due componenti, nominati tra i Soci ordinari con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci
- 23.2 Il Collegio dei Probiviri dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo eletto nella stessa Assemblea Generale dei Soci. La carica di componente del Collegio dei Probiviri può essere ricoperta più volte.
- 23.3 Il Collegio dei Probiviri è un organo che assume il compito di:
1. cercare di risolvere controversie riguardanti l'attività in seno alla Camera, mirando alla riconciliazione e all'accordo tra le parti (mediazioni);
 2. dirimere le controversie inerenti all'attività della Camera tra Soci, tra Soci e Organi della Camera e tra Organi della Camera (arbitrato);
 3. esaminare i casi di inosservanza dello Statuto, delle deliberazioni degli Organi e di regolamenti interni della Camera da parte dei Soci;
 4. esprimere pareri sulla conformità con lo Statuto degli atti normativi interni e delle decisioni degli organi camerali;
- 23.4 Il Collegio dei Probiviri, alla fine dell'anno presenta all'Assemblea Generale dei Soci una relazione della propria attività.
- 23.5 Il Collegio dei Probiviri opera sulla base delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento del Collegio dei Probiviri approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.
- 23.6 Per la risoluzione di una controversia i Soci e gli Organi della Camera interessati sono tenuti a esaurire tutte le procedure disponibili all'interno della Camera, prima di richiederne la risoluzione al di fuori della Camera.
- 23.7 L'inosservanza del dovere di cui al par. 23.5. del presente articolo sarà considerata come un'azione ai danni della Camera e una violazione dello statuto con tutte le conseguenze derivanti.
- 23.8 Nel caso in cui Il Collegio dei Probiviri giudicasse che un socio ha agito ai danni della Camera, potrebbe, in base alla gravità accertata del danno, mediante un relativo giudizio, escluderlo dalla Camera oppure applicare un provvedimento disciplinare:
- I provvedimenti disciplinari applicabili sono:
1. ammonizione;
 2. biasimo;
 3. sospensione dall'esercizio dei diritti spettanti al socio per un periodo non superiore ad un anno.

Il Collegio dei Probiviri può decidere di escludere un membro dalla Camera, in base alle disposizioni dello Statuto, in caso di condotta particolarmente grave e nei casi di minore entità per ripetute inadempienze e nonostante le sanzioni disciplinari applicate.





- 23.9 Nel procedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri alle parti è garantita l'osservanza dei principi e dei diritti costituzionali.
- 23.10 Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri al Socio spetta il diritto di ricorso all'Assemblea Generale, la cui delibera, del caso in questione, è definitiva.
- 23.11 La domanda di ricorso di cui al pt.23.10, deve essere consegnata al Presidente del Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data della ricezione della notifica riguardante la decisione del Collegio dei Probiviri. Il Presidente del Collegio dei Probiviri sottopone tale domanda alla prossima Assemblea.

Art.24. La Commissione Elettorale

- 24.1 Per quanto riguarda l'elezione degli Organi della Camera nel caso in cui l'elezione venga fatta dai Soci nell'Assemblea Generale dei Soci, entro e non oltre tre mesi prima delle elezioni il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Elettorale, composta da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti.
- 24.2 Nessun componente della Commissione Elettorale può essere membro dell'attuale Consiglio Direttivo né candidato per il nuovo Direttivo.
- 24.3 La Commissione Elettorale ha il dovere di organizzare e gestire le elezioni durante l'Assemblea Generale dei Soci. La Commissione Elettorale è tenuta a:
1. pubblicare l'informazione sulle nuove elezioni nel sito della Camera entro e non oltre 90 giorni prima della data delle elezioni stabilita dal Consiglio Direttivo. Tale informazione deve contenere istruzioni che riguardino i modi e i criteri di validità della consegna delle proposte delle candidature ai vari organi della Camera oggetto di elezione. Il termine della presentazione delle candidature alla Commissione Elettorale scade 30 giorni prima della data delle elezioni.
 2. Gestire, all'interno dell'Assemblea elettiva, tutte le attività concernenti lo svolgimento delle elezioni, dalla verifica poteri alla consegna delle schede elettorali, al conteggio dei voti e alla redazione del verbale di elezione e i conseguenti risultati.
 3. Sottoporre il verbale delle elezioni all'Assemblea Generale dei Soci per la loro approvazione.
- 24.4 La Commissione Elettorale agisce secondo i contenuti del Regolamento di voto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.





Art. 25 Scioglimento della Camera

- 25.1 La Camera si scioglie con la deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci adottata a maggioranza dei 2/3 dei voti fatto salvo il quorum di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

- 25.2 In caso di deliberazione di scioglimento della Camera l'Assemblea Generale dei Soci delibera in merito alla devoluzione del patrimonio camerale. In ogni caso i membri della Camera non hanno diritto all'attivo residuo della liquidazione a seguito dello scioglimento.

